

Biblioteca Apostolica Vaticana
Servizio Mostre

Regolamento per il prestito

1

*La Biblioteca Apostolica Vaticana (d'ora in poi denominata "Vaticana") concede eccezionalmente un numero limitato di prestiti del materiale delle sue collezioni unicamente per iniziative a scopo scientifico o per importanti manifestazioni a carattere culturale o religioso. La richiesta di prestito dovrà essere inoltrata dall'Ente responsabile dei locali espositivi, e non da intermediari. Non verranno prese in considerazione le richieste di privati o di Enti non istituzionali. Non sarà concesso il prestito di opere che siano già state esposte in altre mostre, se al momento della richiesta non sarà intercorso un periodo di tempo di **tre anni** dall'ultimo prestito; la Vaticana si riserva in ogni caso di escludere dal prestito oggetti che, a suo insindacabile giudizio, non possano essere trasportati o esposti a ragione della loro particolare antichità, rarità, preziosità o delicatezza.*

2

Al momento della richiesta ufficiale l'Ente richiedente è tenuto a illustrare il progetto generale della mostra, a specificarne le date, la sede, i relativi sistemi di custodia e di idoneità climatica, e a programmare anticipatamente eventuali spostamenti in altre sedi della mostra stessa. Per il passaggio della mostra ad altra sede si richiede la presentazione di una nuova domanda e l'istituzione di una nuova pratica.

3

La domanda di prestito con progetto della mostra deve essere indirizzata alla Segreteria di Stato Vaticana (A Sua Eminenza Rev.ma – Il Sig. Card. Pietro Parolin– Segretario di Stato di Sua Santità - 00120 Città del Vaticano - fax +39-06-6988.5255), e a Mons. CESARE PASINI - Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, almeno **dodici mesi prima** dell'inaugurazione della mostra, in modo da consentire l'espletamento di tutte le operazioni di preparazione delle opere. La concessione del prestito spetta alla Segreteria di Stato, previo parere favorevole del Prefetto della Vaticana.

4

La durata complessiva del prestito, anche per più sedi, non può superare i **quattro mesi**. Le opere non potranno essere consegnate prima di **sette** giorni dall'inaugurazione della mostra e dovranno essere rese nella sede della Vaticana subito dopo la chiusura. In caso di rinvio dell'inaugurazione della mostra è necessario avvertire almeno con un mese in anticipo il Prefetto della Vaticana.

5

La Vaticana stabilisce il valore assicurativo delle singole opere. L'Ente richiedente è responsabile di qualsiasi danno subito dalle opere e ne risponde direttamente alla Vaticana. La Vaticana è titolare di una polizza d'assicurazione quadro stipulata con le Assicurazioni Generali S.p.A. a condizioni particolarmente vantaggiose per la copertura di tutte le opere prestate in occasione di mostre, nell'arco temporale di efficacia dell'assicurazione. L'Ente richiedente, pertanto, si impegna ad accettare detta assicurazione e a sostenerne i costi. Detta assicurazione è stata stipulata in favore della Vaticana secondo la formula "da chiedo a chiodo – all risks" per il valore assicurativo stimato dalla Vaticana e accettato da Generali per ogni singola opera.

6

Un apposito **contratto di prestito** sarà stipulato fra la Vaticana e l'Ente richiedente; tale contratto sarà registrato presso il competente ufficio del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano a carico dell'Ente richiedente (minimo **€ 218,00**) ed è soggetto alla normativa in vigore nello Stato della Città del Vaticano. Ogni eventuale controversia tra le parti sarà regolata da una procedura arbitrale indicata nel contratto.

7

Il prestito delle opere deve essere concesso solamente dopo un attento esame delle condizioni conservative delle opere richieste. Per ogni mostra non si concedono, di norma, più di tre opere (fra manoscritti e stampati) e alcuni oggetti numismatici. Per ogni opera sarà compilata una scheda conservativa relativa allo stato dell'oggetto al momento del prestito.

8

Ogni opera concessa per il prestito deve essere corredata da una scheda di prestito, da una scheda conservativa, da una fotografia (recente) del pezzo. Al momento della consegna e della restituzione dell'oggetto la scheda di prestito deve essere firmata dal responsabile dell'Ente richiedente. **Per i volumi si dovranno indicare il foglio o la pagina ai quali saranno aperti** nelle vetrine di esposizione. Nei locali di esposizione, **ogni opera** deve essere menzionata con la seguente dicitura: "Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ... (*collocazione o segnatura*)"; e nell'eventuale pubblicazione del Catalogo: "... (*collocazione o segnatura*), © Biblioteca Apostolica Vaticana".

9

La concessione del prestito è subordinata all'impegno dell'Ente richiedente che deve ottemperare alle condizioni stabilite dalla Vaticana per una corretta conservazione delle opere; queste devono essere chiuse in vetrine sigillate o protette da allarme, dove, qualora si tratti di volumi, **saranno esposte aperte non a 180° ma a un angolo compreso tra i 90° e i 100°** e disposte su appositi leggii; le opere non devono essere esposte alla luce naturale o artificiale diretta; l'illuminazione deve essere limitata al valore di **50-60 lux**; i locali devono essere mantenuti entro i limiti di temperatura compresi fra i **18°C e i 20°C** e di umidità relativa variante fra il **45-55%**, **verificabili a vista da appositi misuratori**. Tali condizioni dovranno essere mantenute anche in occasione di eventuali riprese fotografiche, cinematografiche o video, che potranno avvenire solo dietro esplicito permesso della Vaticana, e comunque sempre con le opere all'interno della vetrina. Le opere devono essere protette da eccessivi scarti di temperatura e umidità anche durante lo stoccaggio e gli eventuali spostamenti precedenti e successivi alla mostra. **Deve essere garantita la vigilanza ventiquattro ore su ventiquattro.**

Le vetrine in cui le opere sono esposte non possono essere aperte che in casi eccezionali ed esclusivamente alla presenza di un rappresentante della Vaticana a seguito di specifica autorizzazione scritta rilasciata dal Prefetto della Vaticana.

10

L'**imballaggio** delle opere concesse in prestito deve essere effettuato da una ditta di trasporto specializzata. L'Ente richiedente ha l'obbligo di scegliere fra le Ditte fiduciarie della Vaticana. La Vaticana si riserva di verificare l'idoneità dell'imballaggio, delle modalità e condizioni di trasporto e delle operazioni di dogana. L'imballaggio e il ritiro delle opere devono essere effettuati nello stesso giorno; al momento del ritiro il trasportatore deve essere munito di regolare delega da parte dell'Ente richiedente o deve essere presente un funzionario responsabile del medesimo. Per l'imballaggio e trasporto delle opere l'Ente dovrà impegnarsi a rispettare le condizioni che verranno meglio specificate nell'Accordo di Prestito.

11

Le opere possono essere esposte unicamente nei locali destinati alla mostra e non devono essere allontanate da tali locali.

In caso di danneggiamento delle opere l'Ente richiedente deve tempestivamente informare il Prefetto della Vaticana. Nessun intervento di restauro deve essere intrapreso senza l'autorizzazione del Prefetto della Vaticana.

12

Le opere concesse in prestito devono essere **accompagnate** da un corriere (o più di uno) della Vaticana che le consegnerà al Direttore della mostra o ad un suo delegato. Il personale della Vaticana assisterà alle operazioni di disimballaggio, verifica dello stato di conservazione delle opere e loro collocazione nella sede della mostra. Ogni **spesa per la missione** è a carico dell'Ente richiedente, che dovrà provvedere alle spese di viaggio e di alloggio (taxi, treno

in prima classe e aereo in business class - albergo adeguato) nonché della diaria per i corrieri della Vaticana (**€ 50,00** per Roma - **€ 100,00** per l'Italia - **€ 150,00** per l'estero, per ciascun corriere, ogni giorno). In nessun caso la partecipazione di personale della Vaticana alle operazioni di imballaggio e/o di trasporto o in qualsiasi altra attività potrà essere fonte diretta o indiretta di responsabilità totale o parziale in capo alla Vaticana e/o al personale in questione, né in alcuna misura o maniera causa di concorso di colpe o di esonero di responsabilità per l'Ente richiedente o terzi.

13

La Vaticana richiede per la concessione del prestito un contributo di base di **€ 1.000,00** nonché l'ulteriore somma di **€ 500,00 per ogni oggetto richiesto**; in casi di opere di particolare pregio, la Vaticana si riserva di aumentare tale somma. Un ulteriore contributo potrà essere richiesto per le spese che si rendessero necessarie per eventuali interventi di restauro e/o di allestimento speciale (es. cornice) per la mostra. La spesa totale per il prestito a carico dell'Ente richiedente verrà calcolata in base agli oggetti richiesti e sottoscritta al momento della firma del contratto.

Nessuna spesa deve essere addebitata alla Vaticana in relazione ai prestiti richiesti. Eventuali tasse (Unione Europea, governative, regionali, comunali, ecc.) sono a totale carico dell'Ente richiedente. Il pagamento complessivo dovrà essere versato alla Vaticana contestualmente alla sottoscrizione del contratto e a fronte dell'emissione della fattura. In mancanza del pagamento la Vaticana non potrà dare seguito al prestito.

14

Le immagini delle opere concesse in prestito, o di parti delle stesse, concesse in prestito potranno essere utilizzate dall'Ente richiedente a fini promozionali o commerciali - ad esempio su brochure, manifesti, cartoline e cataloghi della mostra, siti internet dell'Ente richiedente - solo ed esclusivamente previo consenso scritto del Prefetto della Vaticana. Le modalità di utilizzo delle immagini, la loro presentazione, il contesto in cui possono essere inserite, nonché le caratteristiche artistiche, tecniche e dimensionali, sia nel caso di consenso all'utilizzo su supporto cartaceo che in caso di consenso all'utilizzo elettronico, dovranno essere concordate dall'Ente richiedente insieme al Prefetto della Vaticana, o altro funzionario da Egli delegato e, in caso di disaccordo, prevarrà insindacabilmente la volontà espressa dalla Vaticana. Qualora detti utilizzi siano concessi, la riproduzione dell'opera o di parte di essa avverrà nelle modalità indicate dalla Vaticana, la quale, a proprio discrezionale giudizio, potrà optare di concedere all'Ente richiedente l'utilizzo delle riproduzioni di cui la Vaticana sia già in possesso, e in tal caso l'Ente richiedente sarà obbligato a non rivolgersi a terzi per l'ottenimento delle immagini. In ogni caso, l'Ente richiedente si impegna a distruggere o restituire ogni riproduzione dell'opera, o di parte di essa, non appena siano cessate le esigenze temporali e tecniche per soddisfare le quali era stata creata o utilizzata la riproduzione. La Vaticana si riserva il diritto di richiedere royalties e stabilire altre condizioni per gli utilizzi eventualmente concessi secondo le modalità vigenti al tempo relative all'uso professionale di immagini della Vaticana. In nessun caso l'Ente richiedente potrà utilizzare immagini fornite da terzi.

Quale condizione essenziale del contratto di prestito, l'Ente richiedente dovrà dichiarare e garantire che non ha mai utilizzato né mai utilizzerà le immagini o il patrimonio della Vaticana in assenza di specifica autorizzazione scritta della stessa Vaticana, e che in generale non si è reso né si renderà responsabile di alcuna violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti della Vaticana.

15

Nel caso eccezionale di mostre organizzate interamente o in larga parte con materiale della Vaticana, è indispensabile che tutte le operazioni inerenti alla mostra (allestimento, struttura del catalogo, sponsor etc.) siano svolte in stretta collaborazione con la Vaticana e tramite un accordo tra le parti da specificare con un contratto aggiuntivo. La Vaticana metterà a disposizione il suo personale specializzato (scientifico e tecnico).

16

L'Ente richiedente è tenuto a consegnare, entro la fine della mostra, **3 copie** gratuite del catalogo dell'esposizione (da spedire al seguente indirizzo: **Rev.do Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana - 00120 Città del Vaticano**); e, proporzionalmente al prestito concesso, un certo numero di biglietti d'ingresso in omaggio. Il medesimo

Ente richiedente presterà la necessaria assistenza all'eventuale visita di un Incaricato della Vaticana che verificherà le condizioni ambientali di conservazione dei prestiti concessi; tale visita è a carico della Vaticana.

17

A ogni manifestazione inerente alla mostra (inaugurazione etc.), l'Ente richiedente dovrà informare e coinvolgere le autorità religiose cattoliche locali.

18

Il presente Regolamento sarà parte integrante dell'accordo di prestito che verrà stipulato fra la Vaticana e l'Ente richiedente.

Firma e timbro dell'Ente richiedente per accettazione

Data

La Commissione Mostre approva i prestiti solo 4 volte all'anno, nelle seguenti date: 9-12 marzo, 9-12 giugno, 9-12 settembre, 9-12 dicembre; inoltre limita a 12 il numero delle esposizioni da effettuarsi nell'arco di un anno.